



Università
per Stranieri
di Perugia

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, nel testo vigente;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare l’articolo 7 *“Sistema di misurazione e valutazione della performance”*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l’articolo 12 *“Nucleo di Valutazione”*;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare l’articolo 15 *“Nucleo di Valutazione”* e l’articolo 34 *“Prorogatio”*;

Visto il D.R. n. 27 del 26 gennaio 2018, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, in carica per un quadriennio a decorrere dal 26 gennaio 2018;

Premesso che il mandato del Nucleo di Valutazione è scaduto il 25 gennaio 2022;

Tenuto conto che non è stato ancora costituito il Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2022-2026;

Considerate, tra l’altro, la necessità e l’urgenza, alla luce del succitato articolo 7 del decreto legislativo 150/2009, di acquisire preventivamente un parere vincolante del Nucleo di Valutazione in merito all’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell’articolo 3 del succitato decreto legge n. 293/1994, il succitato articolo 34, comma 1 del Regolamento d’Ateneo dispone che *“...In caso di mancata ricostituzione di un organo, monocratico o collegiale, entro il termine previsto, il precedente titolare della carica è prorogato ope legis per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. In tale periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...”*,

d e c r e t a

la *prorogatio ope legis* del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal 26 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293.

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris